

STATUTO DEL CLUB DELLE CITTÀ' PER IL BIKE SHARING

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita un'Associazione denominata "Club delle Città per il Bike Sharing", anche detta "CCBS". Il Club non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Club, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 2 (Scopi)

Gli scopi di CCBS sono:

- a) Integrare le esperienze già avviate, nell'ambito delle politiche locali per la mobilità sostenibile, attraverso un coordinamento nazionale per l'attuazione di progetti di Bike Sharing (biciclette a noleggio), complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e di car sharing;
- b) Promuovere l'attivazione di servizi di Bike Sharing sul territorio nazionale e la loro diffusione e promozione presso gli utenti finali attraverso la partecipazione diretta degli Enti Locali.
- c) Impegnarsi nella ricerca delle risorse finanziarie necessarie a sostenere le attività statutarie e l'allargamento dei servizi di Bike Sharing ad altre realtà territoriali.
- d) Promuovere la partecipazione degli enti locali aderenti ad iniziative comunitarie inerenti il Bike Sharing.
- e) Promuovere lo sviluppo delle conoscenze, della pratica e della ricerca nel campo del Bike Sharing, anche attraverso la partecipazione a progetti nazionali ed europei, a favore degli enti aderenti.
- f) Garantire uno sviluppo omogeneo e l'interoperabilità, a livello nazionale, delle singole iniziative di Bike Sharing avviate a livello locale.
- g) Offrire assistenza agli Enti associati per l'avvio di servizi di Bike Sharing.

Art. 3 (Soci)

1. Possono entrare a far parte di CCBS gli Enti Comune, Provincia, Regione.
2. Sono Soci Fondatori gli Enti che hanno sottoscritto il manifesto del Comitato Promotore del Club delle Città per il Bike Sharing istituito in data 13 marzo 2008, purché partecipanti all'Assemblea Costitutiva del Club.
3. Sono Soci Ordinari gli Enti che hanno sottoscritto il manifesto del Comitato Promotore del Club delle Città per il Bike Sharing istituito in data 13 marzo 2008 non presenti all'Assemblea Costitutiva del Club, previa richiesta alla Conferenza degli Assessori. Inoltre sono Soci Ordinari gli Enti che avendone titolo, vengono ammessi a CCBS dietro richiesta, con decisione della Conferenza degli Assessori.

Per essere ammessi a Socio Ordinario è necessario presentare alla Conferenza degli Assessori la domanda di adesione a CCBS unitamente alla Delibera di Giunta o atto equivalente dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

E' compito della Conferenza degli Assessori, entro trenta giorni, valutare la domanda di ammissione in relazione alle finalità di CCBS. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, alla Conferenza degli Assessori la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I soci saranno tenuti a pagare una quota minima annuale che potrà essere modificata ad ogni riunione della Conferenza degli Assessori. Per la definizione delle quote di partecipazione si rimanda ad apposito Regolamento.

Art. 4 (Diritti degli Associati)

Gli Associati hanno diritto a:

- a) Partecipare alla Conferenza degli Assessori con diritto di voto;
- b) Concorrere alla elezione degli Organi;
- c) Partecipare alla vita associativa di CCBS.

Art. 5 (Obblighi degli Associati)

Gli Associati sono obbligati a:

- a) Rispettare le norme del presente Statuto e le delibere degli Organi;
- b) Versare annualmente le quote di partecipazione;
- c) Contribuire al raggiungimento degli scopi di CCBS.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri ed è esclusa qualunque forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- d) quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- e) quando il socio si renda moroso del pagamento della quota di partecipazione per più di un anno;
- f) quando il socio, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali a CCBS;
- g) per dimissioni dandone preavviso tre mesi prima mediante comunicazione scritta alla Conferenza degli Assessori.

Le espulsioni dei soci sono decise dalla Conferenza degli Assessori. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione e gli eventuali arretrati.

I soci espulsi o receduti perdono automaticamente il diritto di voto.

Art. 7 (Organi)

Sono organi di CCBS:

- a) Conferenza degli Assessori, costituita dai rappresentanti degli Enti partecipanti, o da soggetti da questi delegati;
- b) Presidente;
- c) Ufficio tecnico.

Art. 8 (Conferenza degli Assessori)

1. La Conferenza degli Assessori è composta dagli Assessori in carica o equivalenti (con delega sindacale alla Mobilità o all'Ambiente o similari, purché inerenti all'oggetto di CCBS) degli Enti aderenti che siano in regola con il pagamento delle quote di partecipazione alla data di convocazione. La Conferenza degli Assessori è presieduta dal Presidente;
2. Gli Assessori o equivalenti rappresentano l'Ente che ha aderito a CCBS fino alla loro permanenza in carica. Al termine del mandato politico subentra alla Conferenza degli Assessori chi ricopre la medesima delega o similari;
3. Ogni Assessore potrà farsi rappresentare da altro Assessore o equivalente degli Enti aderenti, conferendogli delega scritta. Ciascun aderente delegato potrà essere portatore di più deleghe con un massimo di cinque;
4. Per la partecipazione gli Assessori potranno delegare un altro soggetto a rappresentarli in via transitoria o permanente, conferendogli delega scritta.
5. La partecipazione alla Conferenza degli Assessori non comporta la corresponsione di compensi.

Art. 9 (Competenze della Conferenza degli Assessori)

Sono competenze della Conferenza degli Assessori:

- l'approvazione del Bilancio;
- la redazione del Regolamento;
- la nomina e la revoca del Presidente e il conferimento dei poteri per la realizzazione degli obiettivi prefissati;
- l'esclusione degli associati;
- la determinazione della quota di partecipazione a carico degli Enti aderenti;
- La definizione in via generale delle linee di intervento di CCBS;
- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Art. 10 (Assemblea ordinaria della Conferenza degli Assessori)

E' competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del Bilancio;
 - la redazione del Regolamento;
 - la nomina e la revoca del Presidente e il conferimento dei poteri per la realizzazione degli obiettivi prefissati;
 - l'esclusione degli associati;
 - la determinazione della quota di partecipazione a carico degli Enti aderenti;
 - la definizione in via generale le linee di intervento di CCBS.
-
1. La Conferenza degli Assessori si riunisce almeno una volta l'anno per il rendiconto della gestione e l'approvazione del bilancio; nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno tre Soci;
 2. Le riunioni della Conferenza degli Assessori sono valide quando siano presenti almeno due membri anche per delega e con massimo di cinque deleghe per Assessore;
 3. La Conferenza degli Assessori è presieduta dal Presidente o dall'Assessore più anziano d'età;
 4. Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e il diritto dei Soci a partecipare alla Conferenza degli Assessori e per constatare se essa è regolarmente costituita;
 5. La Conferenza degli Assessori si avvale della collaborazione dell'Ufficio Tecnico che partecipa a pieno titolo ai lavori;
 6. La Conferenza degli Assessori è convocata dal Presidente con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima. L'avviso deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della riunione e l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 11 (Assemblea straordinaria della Conferenza degli Assessori)

E' competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto
 - lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio
1. La Conferenza degli Assessori straordinaria viene convocata per deliberare su temi specifici di particolare urgenza compitamente espressi nell'ordine del giorno.
 2. In prima convocazione la Conferenza degli Assessori è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà degli aderenti anche per delega; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti, anche per delega.
 3. Le deliberazioni della Conferenza degli Assessori sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei presenti.
 4. Le modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dalla Conferenza degli Assessori con il voto favorevole di almeno due terzi degli Assessori presenti anche per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 5. Lo scioglimento del Club deve essere deliberato dalla Conferenza degli Assessori con il voto favorevole di due terzi degli Assessori presenti anche per delega.
 6. In caso di scioglimento del Club la Conferenza degli Assessori provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
 7. L'associazione si estingue, oltre che per delibera dell'Assemblea di scioglimento, anche:
 - quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
 - quando tutti gli associati vengono a mancare.
 8. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini di CCBS.

Art. 12 (Delibere della Conferenza degli Assessori)

Delle deliberazioni della Conferenza degli Assessori è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato in apertura dei lavori dal Presidente stesso anche fra i non aderenti. I verbali sono depositati nella sede dell'Ufficio Tecnico e, a richiesta, possono essere consultati dai Soci.

Art. 13 (Presidente)

1. Al Presidente della Conferenza degli Assessori spetta la firma, la rappresentanza legale di CCBS e i poteri di convocazione e direzione dei lavori.
2. Il Presidente è eletto, tra i componenti della Conferenza degli Assessori, nel corso della prima seduta, ed ogniqualvolta se ne verifici la vacanza.
3. Il Presidente è eletto ogni anno tra i componenti della Conferenza degli Assessori nella stessa Assemblea che approva il bilancio. La nomina del Presidente è a rotazione. Il Presidente è rieleggibile per non più di tre volte consecutive e resta in carica fino all'approvazione del bilancio. Il primo Presidente rimarrà in carica fino all'approvazione del primo bilancio anche se per periodo inferiore all'anno. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente sarà rappresentato dall'Assessore più anziano.
4. L'elezione del Presidente avviene con votazione segreta a mezzo schede o per acclamazione in presenza di unanimità. Ciascun rappresentante può votare un solo nominativo. Risulta eletto l'Assessore o equivalente che abbia riportato la maggioranza dei voti dei componenti della Conferenza degli Assessori.

Art. 14 (Ufficio Tecnico)

1. E' costituito un Ufficio Tecnico al quale viene affidato il ruolo di coordinamento tecnico delle attività e delle iniziative nonché l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti aderenti a CCBS.
2. CCBS assegna l'incarico di Ufficio Tecnico all'Associazione Euromobility con sede a Roma C.F. 13258810152 la quale ha come missione quella di promuovere un'azione culturale, formativa e informativa, diffusa sull'intero territorio nazionale e internazionale volta a creare, promuovere e diffondere conoscenze e valori civili e di riferimento idonei a stimolare l'introduzione nel Paese di nuove forme di mobilità e trasporto, sia individuale che collettivo, sempre più ecosostenibili, a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e nel maggiore rispetto possibile dell'ambiente.
3. L'Ufficio Tecnico è dotato di un' autonomia nella gestione ordinaria delle attività tale da consentire la snellezza operativa del Club, salvo chiedere, per particolari situazioni, autorizzazioni al Presidente anche via fax.
4. L'Ufficio Tecnico può assumere impegni economici per lo svolgimento dei propri compiti anche senza l'autorizzazione della Conferenza degli Assessori.

In apposito Regolamento, approvato dalla Conferenza degli Assessori, verrà stabilito il limite dell'autonomia dell'Ufficio tecnico e la definizione dei compiti e le competenze specifiche e il compenso dello stesso.

Art. 15 (Proventi e Patrimonio)

Il fondo patrimoniale del Club è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Club;
- da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

CCBS trae le proprie risorse finanziarie da:

- dalle eventuali quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dagli eventuali contributi annuali e straordinari degli associati;
- da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le somme versate per le quote annuali di partecipazione a CCBS non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili.

Art. 16 (Rendiconto Economico-Finanziario)

Il rendiconto Economico-Finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato alla Conferenza degli Assessori per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il Rendiconto Economico-Finanziario, deve contenere una descrizione della attività svolta.

Art. 17 (Disposizioni Finali)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.